

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO

Concessione di voucher per il Catalogo Regionale di Alta Formazione

Invito a presentare domanda

Fondo
Sociale
Europeo



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



Investiamo sul nostro futuro

AVVISO PUBBLICO

Allegato A

CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;
- L.R. 3 maggio 2002, n. 16 "Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero";
- L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato" e s.m.i.;
- Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia approvato, con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724, il 18 dicembre 2007 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 854 del 10/06/2008: Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del FSE, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2007-2013.
- D.G.R. n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il manuale delle procedure di Gestione del Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007/2013;
- D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009, concernente il Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del P.O. FSE Basilicata 2007-2013;
- D.G.R. n. 1690 del 28.10.2008 di presa d'atto del Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- D.G.R. n. 2086 del 4 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d'uso;
- D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2.

Art. 1. - Finalità e oggetto dell'avviso

1. Al fine di favorire la crescita delle competenze professionali e rafforzare le condizioni di occupabilità delle persone laureate, in cerca di occupazione, la Regione Basilicata sostiene la

partecipazione ai percorsi di Alta Formazione, presenti nel Catalogo Regionale di Alta Formazione istituito a seguito della DGR n. 402/08, mediante la concessione di voucher per la copertura intera o parziale dei costi di iscrizione e frequenza ed esami finali dei corsi.

2. La Regione concede contributi forfetari giornalieri ai partecipanti non residenti nella sede di realizzazione delle attività corsuali e rimborsi per i soli periodi di stage, che vengono effettuati in località lontane dalla residenza dei partecipanti, per i quali si rende necessario il soggiorno.
3. La Regione, inoltre, concede un bonus per l'autoimpiego in favore dei partecipanti che, al termine del corso, abbiano conseguito il titolo di specializzazione professionale previsto dall'art. 4 dell' Avviso Pubblico " Istituzione Catalogo Regionale di Alta formazione " approvato con DGR n. 402/08.

Art. 2. – Iscrizione ai percorsi formativi

1. I percorsi formativi ai quali è possibile iscriversi per poter chiedere l'assegnazione del voucher sono tassativamente quelli relativi alla prima edizione del Catalogo Regionale di Alta Formazione della Regione Basilicata, validati con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 9 aprile 2010, pubblicato sul BUR n. 18 del 16/04/2010, e resi disponibili sul sito ufficiale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it/dipformazione.
2. I candidati in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a ciascun corso presente nel catalogo regionale di Alta Formazione, stabiliti nelle rispettive schede di informazioni generali sul corso, visionabili sul sito di cui al comma precedente, possono iscriversi ai suddetti percorsi formativi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Art. 3. - Chi può partecipare

Per partecipare i candidati devono aver superato la selezione effettuata dall'Ente di Formazione e devono risultare ammessi al corso di cui al precedente art. 2.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione:

- a) essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso di alta formazione e deve conservarsi per tutta la durata del corso;
- b) essere residenti in Basilicata, **o rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale n.16 del 3 maggio 2002 (lucani emigrati all'estero) alla data di iscrizione al corso di Alta Formazione;**
- c) essere in possesso di un titolo di laurea al momento dell'iscrizione al corso di alta formazione. Per " *titolo di laurea* " si intende: diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, titolo equipollente rilasciato da Università straniere;

Art. 4. – Voucher

1. Ai fini del presente avviso si intende per **“voucher”** il contributo finanziario che la Regione eroga a copertura intera o parziale dei costi di iscrizione, frequenza ed esami finali dei corsi .
2. L'entità massima concedibile del voucher non può superare €. 10.800,00 (diecimilaottocento). Il voucher è interamente riconosciuto al beneficiario a condizione che abbia frequentato almeno il 70% delle ore complessive previste. Al di sotto del 70% l'entità del voucher è commisurato proporzionalmente alle ore di effettiva frequenza.

Art. 5. – Contributi per le spese di soggiorno

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle persone residenti in località diverse da quella di svolgimento dei percorsi di Alta Formazione, la Regione concede, inoltre, un contributo forfetario per spese di soggiorno fino ad un massimo di 200 giorni di frequenza, così ripartito:
 - € 30,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza è superiore a 100 km dalla sede di svolgimento del corso di alta formazione ;
 - € 20,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza è compresa tra 50 e 100 km dalla sede di svolgimento del corso di alta formazione ;
 - € 10,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza sia inferiore a 50 km dalla sede di svolgimento del corso di alta formazione.
 - per i residenti nel luogo di svolgimento del corso di alta formazione non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno;
2. Per i soli periodi di stage che vengono effettuati in località lontane dalla residenza dei partecipanti e per i quali si rende necessario il soggiorno, l'entità massima del contributo erogabile non può superare l'importo complessivo di €. 120,00 (centoventi) giornaliere;

Art. 6. – Bonus per l'autoimpiego

Ai partecipanti che avranno conseguito, al termine del corso, l'attestato di specializzazione professionale previsto dall'art. 4 dell' Avviso Pubblico " Istituzione Catalogo Regionale di Alta formazione ", previa presentazione della documentazione probante, verrà concesso un bonus per l'autoimpiego pari a €.1.000,00 (mille), a sostegno della ricerca attiva del lavoro.

Art. 7. - Come si presenta la domanda

1. La domanda in carta semplice deve essere compilata utilizzando lo schema "Dichiarazione unica" contenente la richiesta di assegnazione dei contributi e la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e firmata dal candidato, pena di esclusione.
2. Il candidato può fare richiesta di contributo per la partecipazione ad un solo corso.
3. Il candidato deve unire alla domanda, pena di esclusione :
 - a) attestato di ammissione e di frequenza al corso di alta formazione, rilasciato dall'organismo di formazione attuatore del corso di Alta Formazione ;
 - b) fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato.
4. La domanda in busta chiusa deve essere indirizzata a: **REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT - Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza.**
5. Sulla busta il candidato deve scrivere sulla busta la dicitura: "**CONTRIBUTI CORSI DI ALTA FORMAZIONE CATALOGO REGIONALE** " e riportare l'indicazione del mittente. La busta deve contenere una sola domanda riferita ad un solo corso. Le buste che contengono più domande o indicazione di più corsi sono escluse .

Art. 8. – Termini di presentazione della domanda

1. La domanda deve **pervenire entro le ore 12.00 (dodici) del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione** del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. Se inviata a mezzo postale (pubblico o privato) deve pervenire entro lo stesso termine indicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. **Se il sessantesimo** giorno coincide con un sabato o con un giorno festivo, la data utile per la ricezione sarà quella del giorno lavorativo successivo sempre entro le ore dodici.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9. - Ammissione e valutazione delle domande

1. Le domande sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità. Le domande sono ritenute ammissibili se:
 - a. pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 8;
 - b. contengono l'indicazione di un solo corso di Alta Formazione ;

- c. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dichiarati nella "dichiarazione unica";
 - d. compilate utilizzando lo schema "dichiarazione unica", sottoscritte e corredate di tutta la documentazione richiesta (articolo 7).
2. L'assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione della candidatura dalla successiva fase di valutazione.
 3. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione, assumendo i criteri e i punteggi di seguito illustrati:

A. - VOTO DI LAUREA

Il criterio è quello della precedenza al candidato che ha conseguito una votazione più alta.

Il punteggio è attribuito, come da tabella:

VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO
Voto di laurea pari a 110 e lode	18
Voto di laurea pari a 110	17
Voto di laurea pari a 109	16
Voto di laurea pari a 108	15
Voto di laurea pari a 107	14
Voto di laurea pari a 106	13
Voto di laurea pari a 105	12
Voto di laurea pari a 104	11
Voto di laurea pari a 103	10
Voto di laurea pari a 102	9
Voto di laurea pari a 101	8
Voto di laurea pari a 100	7
Voto di laurea pari a 99	6
Voto di laurea pari a 98	5
Voto di laurea da 96 a 97	4
Voto di laurea da 94 a 95	3
Voto di laurea da 92 a 93	2
Voto di laurea da 90 a 91	1
Voto di laurea fino a 89	0,5

Il punteggio è dato dal voto di laurea attribuito.

4. In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane.
5. A conclusione della valutazione la Regione redige la graduatoria dei candidati le cui domande sono ammesse e l'elenco delle domande non ammesse.

6. La graduatoria e l'elenco delle domande non ammesse, approvati con determinazione del dirigente del competente ufficio del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e resi disponibili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it/dipformazione.
7. La pubblicazione sul BUR Basilicata ha valore di notifica per i candidati inseriti in graduatoria.
8. I candidati non ammessi riceveranno comunicazione personale nella quale la Regione esporrà le motivazioni del mancato inserimento in graduatoria.
9. In caso di rinuncia da parte dei candidati ammessi o di decadenza dai benefici concessi, la Regione procede allo scorrimento della graduatoria.
10. Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione, relativamente al presente avviso pubblico, i diretti interessati possono proporre ricorso in opposizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURB, inoltrando l'istanza **all'Ufficio Sistema Scolastico Universitario e Competitività delle Imprese**.

Art. 10. - Modalità di erogazione del voucher e degli altri contributi

1. La Regione eroga il voucher direttamente all'Organismo di Formazione in nome e per conto del beneficiario del voucher, in tre quote:
 - a) la prima, ad espletamento del 30% della durata del corso, a titolo di rimborso dei costi relativi alle ore effettivamente frequentate dal beneficiario del voucher;
 - b) la seconda, ad espletamento del 60% della durata del corso, a titolo di rimborso dei costi relativi alle ore effettivamente frequentate dal beneficiario del voucher;
 - c) la terza a conclusione del corso.
- 2) Le indennità forfetarie giornaliere per i partecipanti fuori sede, previste per i giorni di effettiva frequenza nel limite di massimo di 200 giornate, verranno corrisposte direttamente all'Organismo di Formazione a conclusione del corso previa presentazione della documentazione probante (Certificato di frequenza, dal quale risultano dettagliatamente i giorni e le ore di effettiva frequenza controfirmato dal partecipante);
3. Il contributo per lo stage (vitto, alloggio e viaggio), previsto nei casi in cui si rende necessario il soggiorno, verrà rimborsato direttamente all'Organismo di Formazione a conclusione del corso e previa presentazione della documentazione probante;
4. Il candidato deve produrre domanda ed allegare copia dell'attestato di specializzazione professionale conseguito ai fini della concessione del bonus per l'autoimpiego.
- 5) Per richiedere l'erogazione delle somme spettanti L'Organismo di Formazione deve presentare alla Regione la seguente documentazione:
 - d) Certificato di frequenza, dal quale risultano dettagliatamente i giorni e le ore di effettiva frequenza controfirmato dal partecipante;
 - e) Fattura relativa a ciascuna quota di partecipazione da quietanzare all'atto della riscossione.

- f) Autocertificazione rilasciata dall'allievo attestante che è a conoscenza del diritto dell'Ente a percepire il contributo in funzione della propria partecipazione all'attività corsuale nell'ambito del presente Avviso Pubblico cofinanziato con il FSE 2007/2013;
- g) Documentazione probante delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per lo stage per il quale si è reso necessario il soggiorno;
- h) Dichiarazione del beneficiario di aver mantenuto lo stato di disoccupazione/inoccupazione per tutta la durata del corso di alta formazione.
- e) Copia conforme all'originale dei titoli finali rilasciati a seguito di superamento dell'esame finale ed eventuali riconoscimenti di crediti formativi universitari come espressamente dichiarati e documentati nella proposta progettuale.

Art. 11. - Decadenza dai benefici

1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) mancata realizzazione delle attività corsuali (art.2)
 - b) perdita dello stato di disoccupazione o inoccupazione durante la frequenza del corso di alta formazione;
 - c) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato;
 - d) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi.

Art. 12- Controlli della Regione

1. La Regione effettua il controllo circa la veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione unica prodotta dai candidati presso le seguenti amministrazioni:
 - a) Organismi di Alta Formazione, sede delle attività corsuali per la verifica della effettiva iscrizione e frequenza del candidato, del conseguimento del titolo finale e di eventuali contributi erogati a favore del candidato;
 - b) Università presso la quale è stata conseguita la laurea per la verifica del conseguimento del titolo di studio;
 - c) Centro per l'Impiego per la verifica dello stato di disoccupazione/inoccupazione e della sua conservazione;
 - d) Comune per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

3. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.

Art. 13. - Spesa prevista per la concessione dei voucher

1. Il presente avviso è finanziato con le risorse, di cui al PO FSE Basilicata 2007-2013- Asse IV "Capitale Umano" per una spesa complessiva prevista di **€. 15.650.000,00**.

Art. 14. - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati interessati al procedimento amministrativo che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al presente avviso pubblico e degli adempimenti imposti alla Regione in applicazione della norme statali e comunitari. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente avviso pubblico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 15. - Accesso ai documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'URP del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 – Potenza.

Art. 16 - Allegati

Del presente Avviso è parte integrante e sostanziale il seguente Allegato:
"Dichiarazione unica"

Il presente Avviso viene pubblicato unitamente al suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it/dipformazione.